



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PERLASCA"

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)

tel. 02/9027951 - fax 02/902795122 c.f. 82004830152

www.icsperlasca.edu.it - e-mail: miic86700t@istruzione.it - Pec: miic86700t@pec.istruzione.it

n. CIG Z3B2B9E53B

Registro contratti n. 2/2020

Contratto di "APPALTO DI SERVIZI"
per la designazione del Responsabile del trattamento dei dati -PRIVACY (DPO/RPD)

TRA

ISTITUTO COMPRENSIVO di Bareggio rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Maria Angela ZANCA, dirigente scolastico, nata a Milano (MI) il 08/07/1966, e domiciliato per la sua carica presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO di Bareggio (MI), codice fiscale **82004830152**

E

Dott. Avoledo Stefano con sede legale a Novara (NO) in Via Dell'Oro n.22, cap 28100 - partita IVA 02263290039

- Vista la determina Prot.n. 104/U del 17/01/2020 a contrarre per l'affidamento diretto e designazione della figura di Responsabile della Protezione dei Dati,
- Vista l'offerta pervenuta dall'Ing. Stefano Avoledo in data 15/01/2020 n.1007.2020.01;
- Considerato che per la realizzazione dell'attività sono state richieste delle competenze nel settore;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Art. 2 - Il presente contratto è valevole esclusivamente per l'attività di Adeguamento sistema privacy agli obblighi previsti dal GDPR e assunzione incarico DPO. Resta inteso tra le parti che l'attribuzione dell'incarico per lo svolgimento della suddetta attività non implica né presuppone alcun accordo, palese o tacito di rinnovo del presente contratto alla sopra indicata scadenza. In particolare, il Dott. Avoledo Stefano, nell'espletamento dell'incarico conferitogli con il presente atto, dovrà comunque relazionarsi con la Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Angela Zanca in qualità di titolare del trattamento.

Dal presente contratto ha durata annuale a partire dal 28/01/2020 e con termine al 27/01/2021, non matureranno né corrispettivi né oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti come pure indennità di cessazione dell'incarico.

Art. 3 - Il Dott. Avoledo Stefano espletterà l'incarico relativo all'Adeguamento del sistema privacy e agli obblighi previsti dal GDPR assumendo l'incarico di DPO.

Dettaglio della prestazione che dovrà eseguire:

- 1 Esame della documentazione in nostro possesso;
- 2 Individuazione di ruoli e responsabilità (Organigramma della Privacy);
- 3 Check-up dello stato di fatto comprendente una gap analysis;
- 4 Predisposizione di un piano di formazione e sensibilizzazione del personale;
- 5 Assunzione incarico di DPO/RPD comprensivo di almeno due verifiche durante l'anno presso la sede scuola secondaria di Bareggio.

Art. 4 – Il Dott. Avoledo Stefano si impegna ai fini di cui all’art. 2 e 3 a coordinare l’orario degli interventi, facendo pervenire all’Istituto scolastico il programma delle attività, l’indicazione del calendario che intende osservare e il nominativo del personale incaricato.

Art. 5 - L’Istituto Comprensivo di Bareggio a fronte dell’attività effettivamente svolta dal Dott. Avoledo Stefano si impegna a corrispondere il compenso forfettario, esente IVA, di € 750,00 in 2 tranches a fatturazione semestrale posticipata. L’importo sarà imputato all’aggregato P01 – capitolo 03/02/11 del Programma annuale 2020.

A conclusione del servizio relativamente al lavoro svolto, seguirà una dettagliata relazione/valutazione, entro 30 giorni dal ricevimento fattura.

Art. 6 - Il contratto può essere sospeso, su segnalazione del responsabile del servizio, nei casi di, infortunio, malattia, gravi motivi personali, tali da precludere l’espletamento delle attività in oggetto del presente contratto. Il Dott. Avoledo Stefano è tenuto a comunicare entro 7 giorni il verificarsi degli eventi di cui sopra atti a sospendere il contratto. Durante il periodo di sospensione il Dott. Avoledo Stefano non ha diritto ad alcun compenso. Il contratto inizierà a decorrere nuovamente nel momento in cui il Dott. Avoledo Stefano riprenderà la sua attività di collaborazione, come da dichiarazione del responsabile del trattamento, ferma restando la scadenza prevista.

Art. 7 - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile entrambe le parti potranno richiedere la risoluzione del contratto qualora l’altra parte si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto.

La risoluzione di diritto opererà dalla data di ricezione, da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8 - L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 delle legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

Art. 9 - Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art.3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

Art. 10 - L’amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - Ogni qualvolta si verifichi un ritardo ingiustificato di apprezzabile entità nell’esecuzione del servizio, l’Istituto ha facoltà di addebitare al Dott. Avoledo Stefano, per il ritardo nell’esecuzione del servizio, una penale corrispondente all’uno per cento del compenso netto pattuito.

Art. 12 - Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, didattico, di cui il Dott. Avoledo Stefano dovesse acquisire conoscenza nello svolgimento del presente incarico, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto il Dott. Avoledo Stefano non potrà farne uso per scopi diversi da quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell’oggetto del servizio di cui al presente contratto. Relativamente ai dati personali di cui dovesse entrare in possesso, il Dott. Avoledo Stefano è altresì responsabile degli stessi ai sensi della L. 196/03.

Art. 13 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seg. del Codice Civile, si può parlare di contratto di prestazione occasionale d’opera nelle ipotesi in cui un soggetto, verso un corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. In caso di controversie il foro competente è quello di Milano e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del Dott. Avoledo Stefano .

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Angela ZANCA)



IL CONTRATTISTA
(Dott. Stefano AVOLEDO)

